

Chiarimenti del ministero: non tutti i supplenti vanno sanzionati se non accettano la cattedra

Rifiutare l'incarico, a volte si può

A fare la differenza, la graduatoria in cui il docente è iscritto

DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti precari, che rifiutano incarichi di supplenza proposti da dirigenti scolastici di scuole dove non sono inseriti in graduatoria, non vanno incontro ad alcuna sanzione. Idem per quanto riguarda gli insegnanti che rifiutano o abbandonano supplenze per le quali sono stati tratti dalla vecchie graduatorie di circolo e d'istituto. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dal ministero della pubblica istruzione con una nota emanata il 19 novembre scorso (21992). L'intervento dell'amministrazione centrale si è reso necessario per colmare alcune lacune del nuovo regolamento sulle supplenze, il decreto 131/2007.

Il dispositivo, infatti, stabilisce la riduzione del numero delle scuole richiedibili nella domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto da 30 a 20. Che scendono addirittura a 10 per le graduatorie di circolo, con un massimo di due circoli didattici. Ciò sta comportando un aumento dei casi di esaurimento delle graduatorie. E per fare fronte alla necessità di individuare un supplente disposto ad accettare l'incarico, il regolamento prevede che i dirigenti scolastici, dopo l'esaurimento della graduatoria del proprio istituto, debbano scorrere anche quelle delle scuole



vicine. Il dispositivo, però, non spiega se le sanzioni per i rinunciatori si applicano anche ai soggetti individuati tramite lo scorrimento delle scuole vicine. E quindi, i diretti interessati si stanno trovando in difficoltà. Non di meno, secondo l'amministrazione centrale

le sanzioni non si applicano al personale che non fa parte della graduatoria dell'istituto dove si verifica la disponibilità proprio perché «gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell'istituto in cui viene proposta la supplenza».

In buona sostanza, non avendo manifestato interesse a concorrere alle assunzioni effettuate dalla scuola che si trova nello stato di necessità, l'aspirante tratto da altra graduatoria non pone in atto alcun comportamento anti-giuridico rifiutando l'incarico. E dunque, non essendo responsabile di alcunché, non può essere sanzionato. La sanzione, infatti, interviene a seguito della responsabilità. E la responsabilità, a sua volta, interviene a seguito di un comportamento anti-giuridico. Insomma, nessun illecito, niente sanzione.

Altra cosa è la rinuncia o l'abbandono di una supplenza già conferita. In questi casi le sanzioni andrebbero applicate. Ma se il supplente è stato tratto da graduatorie che non sono più in vigore, oppure sono in procinto di decadere, le sanzioni non sono materialmente applicabili. Ciò in quanto lo strumento necessario all'applicazione della sanzione non c'è più oppure sta per cessare. E quindi la sanzione, nel caso specifico: il deponamento, non potrebbe avere effetti. Va detto subito, peraltro, che con il termine «deponamento» gli addetti ai lavori individuano informalmente le sanzioni che comportano la impossibilità per il soggetto di accettare ulteriori incarichi derivanti da una o più graduatorie in cui il medesimo è inserito. E non

una vera e propria cancellazione del soggetto dagli elenchi di riferimento. La nota ministeriale reca, inoltre, chiarimenti riguardanti altre questioni. In primo luogo è stato chiarito che il certificato di idoneità all'impiego può essere sostituito anche da un certificato del medico di base. Anche dai neoimmessi in ruolo e non solo dai supplenti. In più, l'amministrazione ha spiegato che le proroghe delle supplenze fino a dieci giorni possono avvenire, ma sempre con contratti non superiori a dieci giorni.

Infine, è stato chiarito che nelle graduatorie di terza fascia di circolo si valuta come titolo di livello pari o superiore un diploma di maturità o di laurea triennale. Perché in questa fascia vengono iscritti candidati in possesso del solo diploma, mentre i laureati in scienze della formazione primaria, cui non potrebbe essere valutato un diploma di maturità o una laurea triennale, in quanto abilitati, se non già iscritti in I fascia, vengono iscritti in II fascia.

Azienda
SCUOLA
a cura
di ALESSANDRA RICCIARDI

L'ESPERTO RISPONDE

Ata, l'indennità negata

Sono una vostra affezionatissima lettrice, ex consulente del lavoro, ora impiegata ministeriale. Vi chiedo di conoscere se l'indennità sostitutiva del preavviso spetta a un collaboratore scolastico a tempo determinato deceduto in attività di servizio con un'anzianità di anni cinque e mesi quattro (ovvero quattro incarichi annuali più precedenti supplenze brevi). La scuola presso la quale il dipendente prestava servizio si rifiuta di corrispondere ai superstiti l'indennità sostenendo che l'istituto dell'indennità sostitutiva del preavviso non trova applicazione nei confronti del personale non di ruolo. Risponde a verità quanto detto?

Maria Giuseppina Pierantoni
Treviso

La tesi secondo la quale l'istituto dell'indennità sostitutiva del preavviso non troverebbe applicazione nei confronti del personale non di ruolo non trova, ad avviso dello scrivente, alcun supporto negli articoli del contratto del comparto scuola.

Nella fattispecie, in ogni caso, l'indennità deve essere corrisposta. A tale fine fanno testo la nota prot. n. 6978/10.2 del 27 luglio 1998 del Dipartimento della funzione pubblica e la circolare n. 4 del ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica 18 gennaio 2000.

In carenza di precisi riferimenti contrattuali e di specifiche disposizioni normative, si legge tra l'altro nei due documenti citati, si ritiene applicabile alla fattispecie (decesso del lavoratore in servizio), la normativa contenute nel codice civile, negli artt. 2118 e seguenti.

In particolare, si legge ancora nella nota del 27 luglio 1998, l'art. 2122, al 1° e 3° comma, individua i soggetti beneficiari dell'indennità di cui trattasi nell'ipotesi di decesso del lavoratore in quelli indicati nei commi 1° e 3° dell'art. 2122.

La visita medica

Un dipendente, dopo avere superato in tre anni di servizio i 18 mesi di assenza per motivi di salute, sottoposto a visita medico-collegiale nel 2003 e riconosciuto idoneo alle mansioni, ha fruito di cinque mesi di assenza per malattia senza assegni.

Ha ripreso servizio e per un anno scolastico non ha effettuato assenze.

Ciò premesso la domanda è la seguente: quando le sue eventuali assenze future non saranno più soggette alla trattenuta completa dello stipendio? Anche le ultime assenze dell'anno 2006 (sono trascorsi più di tre anni dalle prime assenze-anno 2001) continuano a non essere retribuite?

Nicoletta Rolla
Cosenza

L'art. 17 del contratto 24/7/2003 dispone che superati i 18 mesi di assenza per malattia nell'arco di un triennio l'amministrazione deve dare corso alla risoluzione del rapporto di lavoro a meno che il dipendente non chieda di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

Sembra di capire che è ciò che il dipendente di cui trattasi ha chiesto e l'amministrazione concesso. I cinque mesi di assenza per malattia senza assegni sembrano rientrare in tale fattispecie. Poiché la visita medico collegiale chiesta dall'amministrazione prima di concedere l'autorizzazione ad assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi ha dato come esito l'idoneità alle mansioni, da quel momento il dipendente doveva considerarsi reintegrato nel suo posto di lavoro sia agli effetti giuridici sia economici. Una volta reintegrato, le eventuali successive assenze per motivi di salute ricominciavano l'iter previsto dal 1° comma dell'art. 17 e cioè i primi nove mesi, sempre nell'arco di un triennio, a stipendio intero, i successivi tre

Le lettere, con nome, cognome e città (ed eventuale richiesta di anonimato) non devono superare le 20 righe e vanno inviate all'indirizzo: aziendascuola@class.it

mesi con riduzione del 10% e gli ulteriori sei mesi al 50%.

Commercialisti in aula

Sono una professoressa di ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2001 e decorrenza economica 1/9/2002 presso un istituto tecnico commerciale ed esercito la professione di dottore commercialista con iscrizione alla cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti dall'anno 1990. Ho 48 anni e gentilmente chiedo: conviene pagare sia i contributi Inpdap della scuola sia quelli della Cassa di previdenza? Quanti anni occorrono per andare in pensione?

lettera firmata

I contributi previdenziale Inpdap sono obbligatori fino a quando si resta in servizio. Volendo potrebbe rinunciare a quelli che versa alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, rinunciando ovviamente all'iscrizione alla predetta Cassa. Per andare in pensione con l'Inpdap, sempre che non cambio le norme vigenti, dovrà avere non meno di 60 anni di età e avere versato non meno di 20 anni di contribuzione. Se continua a essere iscritta alla Cassa dei dottori commercialisti, la stessa le liquiderà una seconda pensione al compimento del 65° anno di età.

rubrica a cura
di **Franco Bastianini**
e **Nicola Mondelli**